

AP- 4776-13/09/2017
PARCO CASTELLI ROMANI



⇒ **Accademia Caprilli**
c.a della Sig.ra Giulia Serventi
accademiacaprillipratoni@simbasrl.it

Comune di Rocca di Papa
P.E.C.

p.c. Responsabile del Servizio Guardiaparco
I.D. Carlo Grillo
SEDE

Oggetto: Accademia Caprilli – Gara di completo, presso le strutture del Centro Equestre Ranieri di Campello del Vivaro nel comune di Rocca di Papa (Rm) in località “Pratoni del Vivaro” – 16 e 17 settembre 2017
Rilascio nulla osta ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97.

Prat. Amb. 50/2017

VISTA la Legge Regione Lazio 13 gennaio 1984, n. 2, “Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani” e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell’8 agosto 2014 con il quale veniva nominato direttore dell’Ente Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;

VISTA la Legge Regione Lazio 30 marzo 1987, n. 29, “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”;

VISTA la domanda di cui all’oggetto, acquisita al protocollo dell’Ente in data 5 settembre 2017, al n. 4635, relativa ad una Gara di Completo, nel Comune di Rocca di Papa, nei giorni 16 e 17 settembre 2017, in località “Pratoni del Vivaro”, presso le strutture del “Centro Equestre Ranieri di Campello” e che prevede:

- un orario di svolgimento, dalle ore 08:00, alle ore 18:00;
- la presenza stimata di circa 200 persone;

CONSIDERATO che non si prevede un impatto rilevante sul fondo del terreno in quanto la manifestazione sportiva si svolgerà su aree già adibite ed utilizzate per attività equestri;

CONSIDERATO che dall’esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta è compatibile con la normativa vigente;

A CONDIZIONE che vengano rispettate le disposizioni e indicazioni riportate di seguito e che non saranno consentiti durante lo svolgimento della manifestazione:

1. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea e di altri prodotti del bosco, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla L.r. 61/74;
2. il disturbo alla fauna selvatica, nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
3. il prelievo di materiale di interesse geologico;
4. l’accensione dei fuochi sul manto erboso;
5. la circolazione e sosta di autoveicoli o motoveicoli fuori dalle sedi stradali ai sensi della L.r. 29/87;

6. l'allestimento di strutture, seppur temporanee ad eccezione di quelle previste a supporto della manifestazione in oggetto;
7. l'utilizzazione di diffusori acustici;

inoltre:

- a) siano utilizzati gli spazi già esistenti ed autorizzati per parcheggiare gli automezzi;
- b) che la disposizione logistica e l'eventuale installazione di strutture sull'area interessata venga realizzata minimizzando gli impatti e riservando la massima attenzione alla preservazione e integrità dei luoghi senza alterazione della vegetazione e/o della conformazione del terreno;
- c) al termine della manifestazione dovrà comunque essere operata dal soggetto richiedente la raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti e residui lasciati nell'area anche dai fruitori della manifestazione e la rimozione di tutte le strutture provvisoriamente posizionate nell'area, per lo svolgimento della stessa (gazebo, segnali, tabelloni, nastri, ecc.);
- d) dovrà essere previsto il ripristino dei luoghi che risulteranno alterati consequenzialmente allo svolgimento della manifestazione;

si rilascia

Nulla Osta

ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n. 29, ferma restando comunque la scrupolosa osservanza delle prescrizioni precedentemente elencate, quali parti integranti del presente nulla osta.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalle suddette attività nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a carico dal Soggetto richiedente.

Si ribadisce inoltre che la non osservanza delle suddette prescrizioni, prevede l'applicazione del comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97: *"Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. 394/1991 e successive modifiche e integrazioni."*


L'Estensore

Mirco Palmieri




Il Dirigente

Stefano Cresta



Il Direttore

Maurizio Fontana



12.9.2018